

# Referendum giustizia e separazione delle carriere: quel rischio di *aliud pro alio*.

di **Fabio Viglione**

*Sia fecondo il dibattito sui referendum in materia di giustizia, ma sulla “separazione delle carriere” dei magistrati c’è un rischio di “aliud pro alio”?*

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica su alcuni temi rilevanti in materia di giustizia anche attraverso il semplice dibattito referendario va certamente accolta con favore.

Parlo di sensibilizzazione, di stimolo al confronto, alla discussione, all’analisi, allo sviluppo di un ragionamento riformatore, anche a prescindere dai risultati che in concreto possono essere raggiunti. Risultati che inevitabilmente risentono della peculiarità del tema, dell’adeguatezza dello strumento, della formulazione del quesito, della sua ammissibilità all’esito del vaglio di costituzionalità. Ed allora forse è bene distinguere due piani di ragionamento per evitare che una eccessiva semplificazione possa creare fuorvianti aspettative sul piano pratico.

Credo che, partendo da questa premessa, forse meriti qualche considerazione particolare, all’indomani dell’ammissione da parte della Corte Costituzionale di alcuni dei quesiti referendari, il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Il quesito è stato proposto spesso con questa etichetta in un piano di inevitabile semplificazione nel mondo dell’informazione generalista. Una sintesi lessicale che tuttavia rischia di alludere a qualcosa di diverso da quello che concretamente può essere raggiunto con lo strumento referendario. Il quesito ammesso, che sarà sot-

toposto allo scrutinio ed alla partecipazione popolare alle urne attiene alla separazione “delle funzioni”. Mira certamente ad impedire che si possa passare da una funzione all’altra

separa  
rare

La separazione delle carriere in pillole



all’interno della magistratura: da quella referente a quella giudicante. Ma, come tutti sappiamo, funzioni e carriere non sono sinonimi.

Per carità, talvolta, come si usa dire, l’ottimo può essere nemico del buono. Ed è proprio per tale ragione che non può non guardarsi con favore il coinvolgimento popolare su temi che investono il servizio giustizia. Così come per gli altri quesiti sulla giustizia, anestetizzare lo slancio referendario non è certamente utile se si ambisce a migliorare il sistema e mettere al centro alcune tra le criticità più evidenti.

È certamente positivo il rafforzamento di un sistema in grado di chiudere efficacemente le cosiddette “porte girevoli” che conducono dal

banco dell'accusa allo scranno del giudice. Ma si tratta, in realtà, di un obiettivo ormai in parte raggiunto con una serie di riforme che, già a partire dal 2005, hanno notevolmente limitato il ricorso ai passaggi di funzione per i magistrati. La separazione delle carriere è altra cosa.

Ed ecco che, ritornando alla premessa sulla positività di un dibattito fecondo su temi tanto centrali, il referendum ne fornisce certamente occasione. Occasione di dialogo in grado di coinvolgere maggiormente i cittadini sul significato di una riforma che ha sempre incontrato resistenze ideologiche, incomprensibili in chiave di completa armonizzazione del sistema.

Ed è proprio in questo senso che, confrontarsi sulla necessità di evitare spazi di contiguità tra le due funzioni, così radicalmente diverse, non può che essere positivo. Sempre che, naturalmente, si abbia bene a mente su quale piano di intervento ci muoviamo. Un intervento auspicabile e migliorativo oltre che, certamente disincentivante per le oscillazioni e le contiguità che minano l'equilibrio di un sistema. Un sistema che è stato concepito come un luogo di confronto dialettico tra due parti rispetto alle quali il giudice è terzo non solo perché diverso ma in quanto equidistante da esse. Quella equidistanza e quella diversità vanno tutelate nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia. Non si tratta di una riforma "contro" qualcuno, meno che mai contro l'assetto della magistratura, ma a favore di un equilibrio più armonico e lineare. Va vissuto in chiave di rafforzamento del ruolo centrale della magistratura e della sua funzione. In questo senso, quella distanza tra chi giudica e la parte (che accusa) non può che nutrirsi di tutti gli spazi di effettiva autonomia e diversità che connotano il percorso e la dinamica che si sviluppa in concreto.

Dalla genesi di un rapporto all'intero corso del servizio offerto a garanzia dei principi costituzionali di riferimento.

Ecco perché la pur positiva pagina di dialogo sul tema del rafforzamento della separazione delle funzioni non può essere vissuta come un surrogato di pari efficacia del tema centrale che ri-

guarda la diversificazione delle carriere. Chi è chiamato a giudicare non può muoversi sullo stesso terreno di chi, diversamente, è chiamato ad indagare ed accusare. Quest'ultimo è parte del processo, il primo no. E' arbitro, è vertice di un triangolo isoscele. Nei due angoli congruenti ci sono le parti; il giudice è equidistante dalle parti ed è collocato al di sopra delle stesse. Senza scomodare Euclide, non sono ammessi equipollenti, almeno sul piano della simmetria prodotta dall'ingegneria legislativa che caratterizza il nostro sistema. Ed in questo senso, un'effettiva separazione delle carriere non può che passare da una riforma costituzionale in grado di disegnare l'intero quadro. Un quadro in cui i diversi ruoli vengano a declinarsi su un piano di autonomia che preveda concorsi e formazione distinti, organi di autogoverno separati e, conseguentemente, rappresentanze associative separate.

Autonomia effettiva e priva di assoggettamenti di sorta.

Così da prevedere e prevenire qualsivoglia dipendenza da poteri diversi e non specificamente inquadrati nell'ambito delle soggettività necessarie per il corretto esercizio della giurisdizione. Anche la funzione requirente avrebbe – dovrebbe avere – un proprio organo di autogoverno e non sarebbe abbandonata ai desiderata più o meno positivizzati del ministero di riferimento. (Tanto con buona pace di chi, osteggiando convintamente la riforma sulla separazione delle carriere, paventa rischi di perdita di autonomia e asservimento della funzione del pubblico ministero).

Tuttavia, in assenza di una modifica dell'assetto costituzionale che preveda l'accesso alla magistratura per concorso (unico) con il mero distinguo per la diversità di funzioni, parlare di "separazione" rischia sempre di essere un concetto ambiguo in questo delicato ambito. Ma d'altronde, allo strumento referendario, il cui fondamentale valore democratico non è in discussione, non si può chiedere di più. Quel che è certo, a mio avviso, è lo sforzo di fronteggiare la fisiologia del problema ponendo al centro del dibattito la patologia.

Certamente una vittoria del “sì” consentirebbe, al netto delle strutturali differenze con l’effettiva separazione “delle carriere”, di fare in modo che la scelta del magistrato – di assumere funzioni giudicanti o requirenti – diventi sostanzialmente irreversibile e non consenta rimodulazioni di ruolo nel corso del percorso professionale. Ed è in questo senso che una riforma di tal fatta non può che essere incoraggiata. L’importante, però, è che non si confonda l’aspettativa di un risultato diverso da quello spesso impropriamente evocato e, forse, da molti perseguito.

Tanto, naturalmente, per evitare il rischio, nell’eventualità di una affermazione dei sostenitori del “sì”, di dar vita ad una rivendicazione da “*aliud pro alio*”.